



CITTÀ DI COPERTINO

Provincia di Lecce

Tel. 0832/938311 – Fax 0832/933522 C.F. 80008830756 – P.I. 0225592759

73043 – COPERTINO (LE) via Malta, 10

P.E.C.: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

ATTIVITA' PRODUTTIVE E AMBIENTE - SUAP

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE NEL CENTRO STORICO

Art.1- Obiettivi e strumenti d'Intervento

Il Comune di Copertino intende proseguire le azioni finalizzate a favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale urbano nel centro storico cittadino incentivando, nel triennio 2021-2023, l'insediamento o la riqualificazione di nuove attività artigianali e commerciali in tali ambiti.

Si tratta del nucleo storico con identità architettoniche e culturali rilevanti, nel quale si ravvisa la necessità di sostenere il commercio di vicinato e dell'artigianato, anche in esito agli effetti conseguenti alla crisi economica, alla diminuzione dei residenti, al cambiamento delle abitudini dei consumatori.

A tale scopo, il Comune di Copertino, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, eroga sovvenzioni economiche a fondo perduto a favore delle imprese, a condizione che le stesse abbiano sostenuto un investimento, di carattere materiale e/o immateriale, connesso all'apertura o alla riqualificazione dell'attività economica insediata nella suddetta zona territoriale.

Per Centro Storico oggetto del presente Regolamento deve intendersi l'insieme di vie racchiuse nelle antiche mura perimetrali, meglio identificate nell'allegata planimetria.

Art.2 – Misura e definizione degli incentivi concedibili

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1), il Comune concede, nei limiti delle risorse disponibili, un **contributo economico nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute e**

documentate (fatture e ricevute fiscali) e comunque non oltre € 5.000,00 per ogni nuova attività insediata all'interno del Centro Storico, e non oltre € 2.500,00 per le attività già esistenti fuori dal centro storico, che trasferiscono la propria sede operativa all'interno del centro storico così come individuato in planimetria.

Il contributo **al trasferimento** è ammissibile anche nel caso di subentro ad attività preesistente.

I contributi concessi sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/73.

Art.3 – Tipologia delle spese ammesse a contributo economico

Le tipologie di spesa, sempre documentate, ammesse al suddetto contributo sono le seguenti:

- a) lavori di ristrutturazione dei locali, allaccio utenze;
- b) acquisto di macchine, arredi, programmi informatici (tecnologie ed altre applicazioni) ed attrezzature nuove di fabbrica strumentali allo svolgimento dell'attività, ad esclusione di mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori, etc.) e telefoni cellulari;
- c) adeguamento degli impianti alle normative sanitarie, comunitarie e di protezione dell'ambiente;
- d) canone di locazione, regolato da contratto in forma scritta, sottoscritto e registrato, fino ad un massimo di euro 1.500,00.

Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.

Sono tassativamente inammissibili le spese relative ai seguenti interventi:

- interventi di carattere finanziario (es. ristrutturazione del debito, pagamento di tasse e imposte, oneri contributivi);
- acquisto di scorte di magazzino;
- retribuzione di consulenti fiscali;
- costituzione società;
- salari, stipendi ed oneri relativi al personale;
- spese relative ai consumi delle utenze;
- corrispettivi per l'acquisto del fabbricato sede dell'attività economica;
- corrispettivi erogati per l'acquisto o l'affitto dell'azienda o del ramo aziendale, configurabili quali sub ingressi nella titolarità o gestione.

Gli interventi saranno ritenuti ammissibili, ai fini della determinazione dell'incentivo, a condizione che la data delle fatture e della documentazione giustificativa dell'investimento effettuato non preceda il 1° gennaio 2021.

L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'effettiva apertura al pubblico dell'esercizio.

L'erogazione del contributo ha luogo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dal numero di protocollo generale e fino ad esaurimento dello stanziamento annuale iscritto a bilancio.

Le domande di contributo ammesse e non finanziate per esaurimento dello stanziamento avranno la priorità nel successivo stanziamento.

Art.4 – Beneficiari

I contributi sono erogabili alle imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica (ditte individuali, società), che abbiano avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2021 e che localizzeranno un'attività economica nel Centro Storico del Comune di Copertino, come individuato nella planimetria di cui all'allegato A).

Sono imprese beneficiarie:

- A. Imprese artigiane singole, associate o consorziate, regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
- B. Imprese agricole e commerciali operanti nei seguenti settori:
 - 1) esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa, così come definiti dall'art. 4 c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 dell'Allegato alla D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita non superiore a mq. 250;
 - 2) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinati dalla Legge Regionale 29/12/2006, n.38 e s.m.i.

Sono tassativamente **escluse** dai benefici previsti dal presente Regolamento le attività imprenditoriali che esercitano, ancorché in misura non prevalente, le seguenti attività:

- commercio di armi, munizioni, fuochi d'artificio, articoli per adulti, articoli mono prezzo, sigarette elettroniche;
- commercio/somministrazione a mezzo di distributori automatici;
- sale giochi, sale scommesse;
- agenzie di affari;
- attività finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare;
- compro oro, argento e preziosi;
- locali espositivi di imprese edili.

Sono inoltre esclusi dall'ammissione a contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda e per i successivi tre anni:

- non sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
- non si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Il contributo comunale sarà escluso qualora siano trascorsi mesi n.6 dalla presentazione della domanda e l'attività non risulti ancora avviata.

Art. 5 – RISPETTO DEL REGIME "DEMINIMIS" – CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

L'incentivo comunale è cumulabile con altri analoghi incentivi pubblici o privati in conto capitale o in conto interessi, a condizione che i bandi ed i provvedimenti che li disciplinano ne ammettano, a loro volta, il cumulo.

Art. 6 – MONITORAGGIO – CONTROLLI – REVOCA DELL'INCENTIVO

Il Comune si riserva di esperire, anche a campione, tutti i controlli e le ispezioni, documentali e *insitu*, ritenuti necessari a verificare l'impiego delle risorse erogate, anche a scopo di monitoraggio degli interventi finanziati.

I contributi comunali sono revocati:

- qualora il soggetto beneficiario non mantenga, per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione;
- in ogni altro caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività economica.

E' consentito il subingresso qualora il cessionario, oltre a possedere i requisiti soggettivi, prosegua la medesima attività ammessa al beneficio comunale.

In caso di revoca, l'incentivo erogato dovrà essere rimborsato per intero nei tempi stabiliti dal provvedimento adottato dal responsabile del servizio; in caso di mancato pagamento sarà attivata la procedura di riscossione coattiva, come disposto dal vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie.